



Repubblica Italiana

Tribunale Ordinario di Pordenone

In Nome del Popolo Italiano

Il giudice dott.ssa Elisa Tesco nella causa civile iscritta al n° [REDACTED] R.G. tra le parti:

[REDACTED] *Parte_1* (CF [REDACTED] *C.F._1*), nato/a in [REDACTED] il [REDACTED]; difeso/a e rappresentato/a dall'avv. [REDACTED] (*C.F._2*), giusto mandato dimesso telematicamente;

attore/i

[REDACTED] *Parte_2* (CF [REDACTED] *P.IVA_1*), quale mandataria di [REDACTED] [...]
[REDACTED] *Parte_3*, (CF [REDACTED] *P.IVA_2*), già [REDACTED] *Controparte_1* difeso/a e rappresentato/a dall'avv. [REDACTED] (*C.F._3*), giusto mandato dimesso telematicamente;

convenuto/i

OGGETTO: Mutuo

Conclusioni di parte attrice: come da foglio depositato telematicamente in data 23/7/2024

Conclusioni di parte convenuta: come da foglio depositato telematicamente in data 5/7/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Parte_1 ha introdotto il giudizio di merito *ex* art. 616 c.p.c. a seguito dell'opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi notificatogli da *Parte_2* quale mandataria della titolare del credito *Controparte_2* *CP_1* Ha citato in giudizio [...] *Controparte_3* *Parte_3* *Parte_2* chiedendo di:

1) Accertare e dichiarare che *Controparte_3* (e, di conseguenza, *Parte_3* è priva di legittimazione ad agire e/o dell'effettiva titolarità del diritto di credito oggetto dell'instaurata procedura esecutiva n. ██████████ R.G., in quanto non sarebbero state provate le cessioni del credito che avrebbero portato alla titolarità del credito in capo a [...]

Controparte_3 in particolare, l'attore, in merito alle diverse operazioni di cessione del credito (da ██████████ a *Parte_4*, da quest'ultima a ██████████ quindi a [...]

Parte_2 poi a *Parte_3* e infine a *Controparte_4*, ha contestato:
a) Da ██████████ a *Parte_4* l'indicazione in G.U. della nuova denominazione ██████████, anziché ██████████ non avrebbe reso intellegibile agli interessati il fatto che tra i crediti oggetto di cessione vi fossero quelli di ██████████, che non viene mai nominata.

b) Da *Parte_4* a ██████████ l'utilizzo della lingua inglese nel contratto di cessione depositato; circostanza invocata quale violazione dell'art. 122 c.p.c.;

c) Da ██████████ a *Parte_2* la mancata produzione dell'allegato richiamato nell'atto di conferimento del ramo d'azienda con riguardo alla descrizione dei crediti ceduti.

d) Da *Parte_3* a *Controparte_3* l'utilizzo della lingua inglese per il medesimo motivo sopra esposto; la mancanza nel contratto prodotto dalla controparte di sottoscrizione da parte dei contraenti oltre che la mancanza di indicazioni relative ai crediti ceduti; l'irraggiungibilità del sito web ██████████ cui rimandava l'avviso di cessione per i dati indicativi dei crediti ceduti.

In relazione ad ogni operazione di cessione del credito ha contestato siano state rispettate tutte le formalità pubblicitarie di cui all'art 58 TUB, che prevede, oltre alla pubblicazione dell'avviso in G.U., anche l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione.

Di conseguenza, l'attore ha chiesto di respingere ogni pretesa creditoria formulata dalle suddette società per tramite di *Parte_2* nei confronti dell'attore, dichiarando al contempo l'estinzione del pignoramento notificato.

2) Ha chiesto accertare e dichiarare la nullità insanabile o l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare rubricata sub RGEI ██████████ del Tribunale di ██████████, in quanto la notifica è stata effettuata presso la casa comunale di ██████████ (domicilio eletto nel contratto di mutuo in caso di irreperibilità dei debitori nel primo domicilio eletto), senza che si fosse verificata la condizione

dell'irreperibilità nel proprio primo domicilio eletto. Per l'effetto, ha chiesto di accertare la nullità di ogni atto conseguente di detta procedura esecutiva.

3) Ha chiesto accertare e dichiarare la nullità insanabile ovvero l'inesistenza della notifica nei confronti dei condebitori solidali dell'odierno attore, i signori **CP_5** **CP_6** [...] e **Controparte_7** sia dell'atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo, sia dell'atto di pignoramento immobiliare posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare rubricata sub RGEI **██████████** del Tribunale di **██████████**, in quanto, anche in questo caso, le notifiche sono state effettuate presso la casa comunale di **██████████**, senza che si fosse verificata la condizione dell'irreperibilità nel primo domicilio eletto (o, comunque, non ne sarebbe stata fornita la prova). Per l'effetto, ha chiesto di dichiarare nullo ogni atto conseguente di detta procedura, e dunque accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato da **CP** anche nei confronti dei condebitori dell'attore.

4) In conseguenza di tali declaratorie, ha chiesto accertare e dichiarare la prescrizione del credito oggi vantato da **CP** **██████████** e/o da **Parte_3** e, per esse, da [...] **Parte_2** nei confronti del sig. **Controparte_8** poiché - a fronte della nullità dei predetti atti e della conseguenza inidoneità a valere quali atti interruttivi - l'ultimo atto valido di tale procedura sarebbe l'atto di precetto notificato all'odierno attore in data 31/03/2009, mentre non sarebbero intervenuti ulteriori atti interruttivi nel decennio successivo. Per l'effetto, l'attore ha chiesto di respingere le domande creditorie avversarie e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare RGE **██████████**, con condanna delle convenute a restituire all'odierno attore le somme nel frattempo incamerate oltre al risarcimento del danno ex art. 96 comma 2 c.p.c.

5) In via subordinata, in caso di rigetto delle superiori domande, valutare la vessatorietà delle clausole del contratto di mutuo, rubricato ai nn. **██████████** di Rep. e **██████████** di Racc. Notaio **Persona_1** di **██████████** stipulato il **██████████**, incidenti sul credito oggetto di esecuzione, dichiarando la nullità e/o l'inesistenza delle clausole ritenute abusive e, quindi, rideterminando il credito dovuto.

In particolare, ha affermato la vessatorietà delle clausole di cui all'art. 7 che stabiliscono che *“la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora...”*:

- Art. 7 lett. c): *“la parte finanziata non abbia provveduto al rimborso del finanziamento, ovvero all'integrale pagamento anche di una sola rata del medesimo ed alla corresponsione di quant'altro dovuto alla Banca a qualsivoglia titolo in dipendenza del finanziamento (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte, etc.)”*, in quanto, secondo l'attore, tale clausola sarebbe in contrasto con l'art. 40 co. 2 TUB, che prevede che la banca possa pretendere la risoluzione in caso di ritardato pagamento delle rate che si verifichi almeno sette volte;

- Art. 7 lett. g): *“fossero promossi a carico della parte finanziata e del garante atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad es. protesti,*

apertura di procedure concorsuali, etc.) vi fosse pericolo di pregiudizi al credito e alle garanzie”, in quanto, secondo l’attore, le ipotesi indicate in questa clausola possono essere indizio di insolvenza ma non comportano necessariamente insolvenza, la quale dovrebbe comunque essere dimostrata ai sensi dell’art. 1186 c.c..

Si è costituita in giudizio *Parte 2* in qualità di mandataria di *Parte 3* [...], contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto, e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto di *Parte 3* e per essa la sua mandataria *Parte 2* a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. *Parte 1* sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 10/6/2002 a rogito del Notaio Dott. *Per_1* [...] di ██████████ concesso da ██████████. Conseguentemente, ha chiesto di confermare l’ordinanza emessa dal Tribunale di Pordenone il 28/11/2023 nel procedimento esecutivo n. ██████████ R.G. con l’assegnazione delle somme ivi indicate.

La società convenuta ha contestato le deduzioni avversarie in merito alla questione della prova della titolarità del credito, affermando che la giurisprudenza considera sufficiente ai fini della prova la produzione in giudizio dell’avviso di pubblicazione della cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale. Quanto alla questione della produzione in giudizio di documenti in lingua inglese, ha sottolineato che l’art. 122 c.p.c. prescrive l’utilizzo della lingua italiana negli atti processuali in senso stretto, non essendovi alcun limite nella produzione in giudizio di documenti in lingue straniere. Infine, con riferimento all’asserita irraggiungibilità del sito web indicato nell’avviso di cessione di *Controparte_1* ha chiarito che vi era un errore materiale nell’indicazione del sito e ha comunicato l’indirizzo corretto, ossia ██████████.

Quanto alla notifica dell’atto di pignoramento nei confronti di *Parte 1* e dell’atto di precetto nei confronti di *CP_5*, *Controparte_6* e *Controparte_7* depositati presso la casa comunale di ██████████, tanto sarebbe stato effettuato previamente il tentativo di notifica presso la loro abitazione, con esito infruttuoso per la temporanea assenza dei destinatari.

Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, è stato trattenuto a sentenza sulle conclusioni come precisate dalle parti all’udienza del 25/10/2024, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.

La questione relativa alla titolarità del credito in capo alla società convenuta è infondata per i motivi che seguono.

Innanzitutto, occorre distinguere tra le contestazioni che abbiano ad oggetto la prova dell’esistenza del contratto di cessione e quelle che riguardino solamente la prova dell’inclusione del credito oggetto della controversia nel novero di quelli oggetto delle operazioni di cessione di crediti in blocco.

Secondo la Suprema Corte, “in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. civ., sez. III, ord., 22 giugno 2023, n. 17944).

Solo nel caso in cui le indicazioni contenute nell’avviso pubblicato in G.U. non facciano desumere con certezza la riconducibilità del credito in esame tra quelli oggetto di cessione sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito in altro modo.

Nel caso in cui, invece, sia contestata anche la prova dell’esistenza del contratto di cessione, non è sufficiente la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in G.U., ma sarà necessaria la produzione in giudizio di altri elementi che inducano a ritenere esistente il contratto.

Fatte queste premesse in diritto, appare opportuno analizzare separatamente le singole cessioni di credito contestate al fine di valutare l’assolvimento dell’onere probatorio da parte della società convenuta.

a) Da [redacted] a *Parte 4*.

In questo caso, l’unica contestazione mossa da parte attrice ha ad oggetto l’intellegibilità dell’inclusione del credito oggetto della controversia nei crediti ceduti in blocco, in quanto nell’avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicata sulla G.U. in data [redacted], è riportata la denominazione [redacted] anziché [redacted].

Tale contestazione non è condivisibile, poiché il cambio di denominazione dei soggetti iscritti al registro delle imprese è assoggettato al regime di pubblicità legale verso i terzi, la quale viene assolta mediante annotazione della variazione nel registro, ai sensi dell’art. 2193 c.c. e, peraltro, è stata pubblicata in G.U. in data 04/06/2003 l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria di [redacted] al fine di cambiare denominazione sociale.

Poiché l’avviso di cessione pubblicato in G.U. contiene elementi idonei a individuare il credito dell’attore tra quelli ceduti in blocco, la sua produzione in giudizio risulta essere idonea e sufficiente al fine dell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla convenuta (cfr. doc. 16, in particolare pag. 2, punti i) e ii) dell’estratto).

b) Da *Parte 4* a [redacted].

Riguardo a questa operazione, l’attore ha contestato l’idoneità della documentazione prodotta da controparte ai fini della prova dell’inclusione del credito in questione tra i crediti ceduti in blocco.

Anche in questo caso, le contestazioni attoree si rivelano infondate.

La contestazione relativa alla prova della pubblicazione dell’avviso di cessione, infatti, è infondata, in quanto la società convenuta ha prodotto in giudizio l’avviso di cessione dei crediti pubblicato in G.U. in data [redacted]. Quest’ultimo, congiuntamente al contratto di cessione,

anch'esso prodotto in giudizio, risulta essere sufficiente a fornire elementi idonei alla prova della cessione dei crediti e anche dell'inclusione del credito in questione tra quelli ceduti.

Il fatto che il contratto di cessione sia stato prodotto in lingua inglese, al contrario di quanto affermato dall'attore, non ne inficia il valore probatorio.

L'allegazione di un documento in lingua straniera, infatti, non costituisce una violazione dell'art. 122 c.p.c., in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio di obbligatorietà della lingua italiana sancito da tale articolo si riferisce solamente agli atti processuali "in senso stretto" e non invece ai documenti prodotti dalle parti.

Si richiama a tal fine la sent. Cass. civ., sez. III, ord. 09/11/2020, n. 24980: *"La necessità dell'uso della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso stretto e non i documenti offerti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa"*.

In questo caso, il documento prodotto in inglese contiene anche la traduzione in italiano di parte del contenuto e, peraltro, nessuna contestazione è stata mossa dall'attore circa la correttezza della stessa.

c) Da [redacted] a *Parte_2*

Al fine di provare l'operazione, la società convenuta ha prodotto in giudizio sia l'avviso di cessione pubblicato in G.U. in data 09/08/2018 (doc. 21 prodotto nel giudizio avanti al G.E.) sia l'atto di conferimento del ramo d'azienda (doc. 18). Seppur di quest'ultimo sia stato prodotto solo un estratto, per quanto attiene il subentro della cessionaria nei rapporti giuridici detenuti dalla cedente è sufficiente il richiamo alla disciplina generale di cui all'art. 2558 c.c. che disciplina in generale l'ipotesi del trasferimento dell'azienda *in universum ius*, se non diversamente pattuito (Cass., 5.1.2022, n. 192; Cass., 11.4.2017, n. 9250).

Inoltre, la lettura congiunta dell'estratto dell'atto di conferimento del ramo d'azienda e dell'avviso pubblicato in G.U. consente di desumere gli elementi probatori necessari ad accertare l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito dell'attore tra quelli ceduti. (cfr. inciso per il quale nel ramo d'azienda sono ricompresi *"tutti i crediti deteriorati di cui [redacted] si è resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento"*).

d) Da *Parte_3* a *Controparte_3*

Anche le contestazioni relative a quest'ultima cessione sono infondate.

La società convenuta, infatti, ne ha fornito idonea prova, producendo in giudizio sia l'avviso di cessione pubblicato in G.U. in data [redacted] (doc. 5) sia il contratto di cessione (doc. 19).

Quanto all'infondatezza della questione della produzione del contratto in lingua inglese, si richiamano le motivazioni di cui al punto b).

Anche l'irraggiungibilità del sito web cui rimandava l'avviso di cessione per i dati indicativi dei crediti non è sufficiente a inficiare il valore probatorio degli elementi prodotti dalla società convenuta, anche perché quest'ultima, in sede di comparso di costituzione e risposta, ha sanato l'irregolarità, provvedendo a indicare l'indirizzo web corretto.

Per quanto riguarda la prova dell'avvenuta iscrizione dell'atto di cessione dei crediti nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art 58 TUB, si evidenzia che la norma in questione dispiega i propri effetti in relazione all'esclusione o meno dell'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, in quanto tale disposizione disciplina quegli adempimenti che producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., i quali, tuttavia, rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa. Posto che nella fattispecie non si discute di pagamenti eseguiti al cedente in luogo del cessionario, la disciplina pubblicitaria richiamata da parte attrice risulta non pertinente.

Per i motivi appena esposti, la titolarità del credito in capo alla società convenuta risulta provata e, conseguentemente, anche la contestazione relativa alla sua legittimazione ad agire incorre nel rigetto.

Per quanto attiene l'asserita nullità della notifica dell'atto di precetto nei confronti di [...] CP_5 Controparte_6 e Controparte_7 questa risulta infondata, in quanto, prima della d comunale di ██████████, era stato effettuato un tentativo di notifica presso l'indirizzo di residenza (cfr. doc. 7 di parte attrice, pag 27 e 28, ove consta che la prima notifica sia stata tentata presso l'indirizzo di residenza, mediante spedizione di raccomandata AR). Correttamente, dunque, vista l'irreperibilità relativa presso il primo domicilio eletto, la parte precettante ha richiesto all'ufficiale giudiziario di procedere alla notifica presso la casa comunale di ██████████ come previsto dall'art. 10 del contratto di mutuo (pagg. 30-32 doc. 7 di parte attrice).

Analogamente infondata l'asserita nullità della notifica del pignoramento nei confronti di Parte_1 posto che anche in questo caso la notifica del previo precetto, pur tentata presso la residenza (████████████████████) non si era perfezionata per irreperibilità relativa del destinatario; di conseguenza, risulta corretto l'agito della parte precettante, che ha ritentato la notifica presso la casa comunale di ██████████, sempre sulla base dell'art. 10 del contratto di mutuo.

Conseguentemente, è infondata anche la domanda di accertamento dell'avvenuta prescrizione del diritto di credito nei confronti di Parte_1 e dei condebitori.

Anche la questione relativa all'asserita vessatorietà delle clausole contenute all'art. 7 lett. c) e g) del contratto di mutuo è infondata.

Appare utile richiamare la sent. Cass. civ., sez. I, ord., 27/05/2024, n. 14702, che ha affermato che: *“In tema di mutuo fondiario, l'inadempimento del mutuatario, privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non impedisce all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse”*.

Si deve osservare che all'art. 7 del contratto di mutuo vi è un espresso richiamo all'art. 1186 c.c.: *“la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:...”*

- lett. c): *“la parte finanziata non abbia provveduto al rimborso del finanziamento, ovvero all'integrale pagamento anche di una sola rata del medesimo ed alla corresponsione di quant'altro dovuto alla Banca a qualsivoglia titolo in dipendenza del finanziamento (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte, etc.)”*;
- lett. g): *“fossero promossi a carico della parte finanziata e del garante atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo od evento (ad es. protesti, apertura di procedure concorsuali, etc.) vi fosse pericolo di pregiudizi al credito e alle garanzie”*.

Quanto alla clausola di cui alla lett. c), dunque, applicando il principio di diritto sopra richiamato e enunciato dalla Suprema Corte, non si ravvisa una violazione dell'art. 40 TUB, proprio per effetto del richiamo da parte della norma stessa all'art. 1186 c.c.

Analogamente per la clausola di cui alla lett. g) non può esserne affermata la natura vessatoria, in quanto clausola che riproduce i presupposti dell'art 1186 c.c. per la decadenza dal beneficio del termine. La circostanza che il verificarsi di uno di tali presupposti debba essere allegato e provato non rileva poi, in concreto, nella fattispecie, posto che l'immediato pagamento del residuo debito è stato richiesto a fronte del mancato pagamento di alcune delle rate previste, ossia ai sensi della lett. c).

Dal rigetto delle domande attoree consegue la regolamentazione delle spese di lite secondo la soccombenza, ai sensi dell'art 91 c.p.c., che si liquidano come da dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenuto conto del mancato deposito di memorie ex art 171 ter c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta le domande di parte attrice, accertando la titolarità del credito controverso in capo a **Parte_3** ;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € **██████** per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al **██████** iva e C.N.A. come per legge.

Pordenone, 24/12/2024

Il giudice
dott.ssa Elisa Tesco